



## Città di Lecce

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio**  
**CENTRO DI RESPONSABILITÀ XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio**  
**Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.**

**Oggetto: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo mediante trincea disperdente e riutilizzo ad uso irriguo delle acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento rivenienti dalla struttura commerciale sito nel Comune di Lecce via Surbo strada esterna – richiedente Società Emmepigas La Leccese S.r.l.**

*Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia*

*Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono*

### **Premesso che:**

- in data 13/06/2013 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:
  - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  - c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  - e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  - f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  - g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;

- l'art. 124 del D. Lgs. N. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: *"tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati ....omissis.....Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia....."*;
- l'art. 103 del D.lg. n. 152/06 dispone che è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: *"..... per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, .....a recapitare in corpi idrici superficiali, e per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate,....."*;
- l'art. 14, primo comma, del R.R. n. 26/13 – Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ii., – attribuisce alla Provincia la competenza ad autorizzare scarichi delle acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne nei corsi d'acqua superficiali compresi i corpi idrici artificiali, sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo e nei corsi d'acqua episodici, naturali ed artificiali;
- l'art. 4 della L. R. n° 17/2007, che assegna alle Province le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, ex art. 269 del D.lg. n° 152/06, agli impianti industriali ed alle attività artigianali che sono soggetti;
- l'art. 5 della L. n° 447 del 26/10/1995, assegna alle Province le competenze delle funzioni amministrative in materia di inquinamento acustico;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dall'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: *"spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale"*;
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: *"i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie"*;
- con istanza acquisita al prot. Generale di questo Comune in data 10/10/2014 col n. 97809 la sig.ra Ornella PANZERA, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società Emmepigas La Leccese S.r.l. con sede legale ed operativa in Lecce alla via Surbo strada esterna 1 e P.IVA n. 00151140753, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013;
- il responsabile dello sportello S.U.A.P./urbanistica di questa Amministrazione Comunale con nota prot. n. 97809 del 10/11/2014, trasmetteva alla Provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D. P. R. n. 59/2013, la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla sig.ra Ornella PANZERA, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società Emmepigas La Leccese S.r.l. con sede legale ed operativa in Lecce alla via Surbo strada esterna 1 e P.IVA n. 00151140753, allegando la seguente documentazione: relazione tecnica generale; elaborati grafici del sistema di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche;
- su istanza della ditta proponente, del 20/01/2015, il Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce sospendeva il procedimento sino alla data del 20.02.2015;
- con nota prot. n. 21134 del 31/03/2015, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico e nell'ambito dell'endoprocedimento di AUA, il provvedimento conclusivo del S.U.A.P. della Provincia di Lecce per il procedimento n. 142/2014 che recepiva la Determinazione n. 498 del 26/03/2015 del Dirigente del Servizio ambiente della stessa Provincia, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;
- con nota prot. n. 0023840 del 27/03/2015, acquisita al protocollo generale del Comune di Lecce in data 31/03/2015 n. 32482, ed inviata anche alla Provincia di Lecce, la Prefettura di Lecce, in riscontro, alle richieste dell'ufficio circa le verifiche previste dal D.lgs. n. 159 del 06.09.2011, ribatteva che: *".....omissis..... Alla Luce di quanto sopra e delle pertinenti e ancora attuali indicazioni fornite dal Dipartimento di P.S. con*

*circolare del 18 dicembre 1998, il citato Dicastero ha pertanto precisato che ^sono esonerate da questo obbligo quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale quali, ad esempio, i nulla osta, le licenze e le iscrizioni ovvero le autorizzazioni, comunque denominate che, pur necessarie per lo svolgimento di un'attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all'esercizio di un'impresa^ fra le quali rientrano anche le autorizzazioni ambientali agli scarichi e alle emissioni in atmosfera di cui all'oggetto. Questi ultimi provvedimenti autorizzatori, infatti, essendo unicamente diretti a verificare la conformità tecnica di determinati impianti rispetto a parametri e criteri previsti dalle specifiche normative di tutela ambientale, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia per la quale – ai sensi del predetto art. 67 comma 1 lett. F) del D.lgs. 159/2011 – assumono rilevanza, come si è sopra detto, esclusivamente i provvedimenti amministrativi necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali.”;*

#### **Tanto premesso e visto:**

- il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce – Servizio Ambiente n. 09 del 12/01/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26 del 09/12/2013;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determinazioni dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59/2013 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;
- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.

#### **IL DIRIGENTE**

#### **Considerato che:**

- con istanza acquisita al prot. Generale di questo Comune in data 10/10/2014 col n. 97809 la sig.ra Ornella PANZERA, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società Emmepigas La Leccese S.r.l. con sede legale ed operativa in Lecce alla via Surbo strada esterna 1 e P.IVA n. 00151140753, chiedeva il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013;
- il responsabile dello sportello S.U.A.P./urbanistica di questa Amministrazione Comunale con nota prot. n. 97809 del 10/11/2014, trasmetteva alla Provincia di Lecce, ai sensi dell'art. 4, c. 7, del D. P. R. n. 59/2013, la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla sig.ra Ornella PANZERA, nella sua qualità di Legale Rappresentante della società Emmepigas La Leccese S.r.l. con sede legale ed operativa in Lecce alla via Surbo strada esterna 1 e P.IVA n. 00151140753, allegando la seguente documentazione: relazione tecnica generale; elaborati grafici del sistema di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche;
- su istanza della ditta proponente, del 20/01/2015, il Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce sospendeva il procedimento sino alla data del 20.02.2015;
- con nota prot. n. 21134 del 31/03/2015, la Provincia di Lecce – Servizio Attività Produttive ed Economiche trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico e nell'ambito dell'endoprocedimento di AUA, il provvedimento conclusivo del S.U.A.P. della Provincia di Lecce per il procedimento n. 142/2014 che recepiva la Determinazione n. 498 del 26/03/2015 del Dirigente del Servizio ambiente della stessa Provincia, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale;
- con nota prot. n. 0023840 del 27/03/2015, acquisita al protocollo generale del Comune di Lecce in data 31/03/2015 n. 32482, ed inviata anche alla Provincia di Lecce, la Prefettura di Lecce, in riscontro, alle richieste dell'ufficio circa le verifiche previste dal D.lgs. n. 159 del 06.09.2011, ribatteva che: “.....omissis.....  
*Alla Luce di quanto sopra e delle pertinenti e ancora attuali indicazioni fornite dal Dipartimento di P.S. con circolare del 18 dicembre 1998, il citato Dicastero ha pertanto precisato che ^sono esonerate da questo obbligo quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale quali, ad esempio, i nulla osta, le licenze e le iscrizioni ovvero le autorizzazioni, comunque denominate che, pur necessarie per lo svolgimento di un'attività economicamente apprezzabile, non hanno attinenza all'esercizio di un'impresa^ fra le quali rientrano anche le autorizzazioni ambientali agli scarichi e alle emissioni in atmosfera di cui all'oggetto. Questi ultimi provvedimenti autorizzatori, infatti,*

*essendo unicamente diretti a verificare la conformità tecnica di determinati impianti rispetto a parametri e criteri previsti dalle specifiche normative di tutela ambientale, non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia per la quale – ai sensi del predetto art. 67 comma 1 lett. F) del D.lgs. 159/2011 – assumono rilevanza, come si è sopra detto, esclusivamente i provvedimenti amministrativi necessari per lo svolgimento di attività imprenditoriali.”;*

- rientra tra i settori produttivi per i quali c'è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 8 commi 1 e 2 del R.R. n. 26/2013 (lettera q – attività destinate al carico ed alla distribuzione dei carburanti ed operazioni di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli);
- il R.R. 26/13 prevede all'art. 2 l'obbligo al riutilizzo ai fini irrigui, domestici o industriali delle acque meteoriche di dilavamento anche per gli insediamenti, salvo dimostrata impossibilità tecnica motivata da circostanziata relazione redatta da tecnico abilitato;
- il R.R.26/13 prevede all'art 5 comma 1 e 2 la separazione delle acque di prima pioggia o in alternativa il trattamento delle acque in impianti con funzionamento in continuo;
- da quanto riportato nell'istruttoria della determinazione provinciale/servizio ambiente n. 498 del 26/03/2015: *“l'impianto effettuerà i trattamenti conformi a quanto sopra separando le acque di prima pioggia, depurate ed accumulate in vasca, all'irrigazione delle aiuole dell'impianto ed allo scarico in una trincea disperdente.”;*

**Ritenuto** pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della società Emmepigas La Leccese S.r.l. con sede legale ed operativa in Lecce alla via Surbo strada esterna 1 e P.IVA n. 00151140753, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, per il distributore GPL per autotrazione di proprietà della ditta, sostituita del seguente titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. 59/2013: lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del R.R. n. 26 del 09.12.2013;

#### **Verificato:**

- *La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;*
- *Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;*
- *L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;*
- *La conformità a leggi, statuto e regolamenti;*

**esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto**

### **DETERMINA**

1. **di rilasciare**, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, **l'Autorizzazione Unica Ambientale**, sostitutiva del seguente titolo abilitativo di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. 59 del 13.03.2013: lettera a): autorizzazione agli scarichi sul suolo di acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento ai sensi del D.lgs. 152/2006 e del R.R. n. 26 del 09.12.2013, a favore della Società **Emmepigas La Leccese S.r.l.** con sede legale ed operativa in Lecce alla via Surbo strada esterna 1 e P.IVA n. 00151140753, qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante sig.ra **Ornella PANZERA**, nata a Lecce il 29/09/1955 ed ivi residente alla via Oberdan n. 69, per l'impianto di distribuzione GPL sito nel Comune di Lecce;
2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 21134 del 31/03/2015 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 142/2014 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 498 del 26/03/2015;
3. **di dare atto** che, con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società **Emmepigas La Leccese S.r.l.** con sede legale ed operativa in Lecce alla via Surbo strada esterna 1 e P.IVA n. 00151140753, qui rappresentata dal suo Legale Rappresentante sig.ra Ornella PANZERA, è autorizzata a scaricare, le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento provenienti dalle coperture e dai piazzali della struttura commerciale in oggetto, negli strati superficiali del sottosuolo, mediante trincea di dispersione e a riutilizzare quota parte delle acque trattate per irrigazione, come da allegata planimetria, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
  - realizzare i previsti interventi di adeguamento al R.R. 26/13 entro 36 mesi dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP comunale;
  - dare comunicazione della realizzazione degli interventi di adeguamento, al Comune di Lecce ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, inviando certificato di regolare esecuzione degli stessi;
  - ad opere di adeguamento realizzate effettuare il trattamento di depurazione delle acque di prima pioggia accumulate entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso;

- ad opere di adeguamento realizzate rispettare, per le acque di prima pioggia, i limiti allo scarico della tabella n. 4, allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06. Per le sostanze (oli minerali ed idrocarburi) di cui al punto 2.1 dell'allegato 5 le stesse si intendono assenti se inferiori ai limiti di rilevabilità delle metodiche di rilevamento;
  - ad opere di adeguamento realizzate destinare prioritariamente le acque di prima pioggia e seconda pioggia depurate ed accumulate in vasca, all'irrigazione delle aiuole e agli usi domestici consentiti. Scaricare l'eccedenza nella trincea di dispersione;
  - provvedere alla periodica manutenzione dei sistemi di depurazione delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia secondo quanto prescritto dalle case costruttrici provvedendo alla sostituzione/pulizia dei filtri e del materiale di consumo, rimuovendo e smaltendo come rifiuti il materiale grigliato, i sedimenti dalle vasche di sedimentazione e l'olio nel comparto di disoleazione;
  - effettuare lo smaltimento dei rifiuti accumulati all'interno delle vasche secondo quanto previsto dagli articoli n.188,189, 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; gli oli dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 27.01.92 n. 95 e del D.M. 10.05.96 n. 392;
  - informare, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del R.R. 26/13 il Sindaco (Settore Ambiente), l'Arpa, la ASL competente e la Provincia di Lecce - Ufficio Pozzi ed Attingimenti, della localizzazione dello scarico trasmettendo la correlata documentazione cartografica (sistema cartografico WGS 84 fuso 33N). Le zone di rispetto, ai sensi del predetto articolo, devono essere adeguatamente segnalate mediante appositi cartelli indicanti i divieti ed i rischi igienici;
  - la Società dovrà trasmettere, entro 60 giorni dal rilascio del provvedimento di AUA, al Comune di Lecce – Settore ambiente ed al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, le schede tecniche di rilevamento degli scarichi, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
  - la Società dovrà trasmettere al Settore Ambiente di questa A.C., entro e non oltre il 30.09.2015, copia dell'autorizzazione per lo scarico delle acque nere e tecnologiche;
  - procedere ai sensi dell'art.6 del DPR 59/13 per ogni modifica dell'attività o dell'impianto.
4. **dare atto** che questo Settore si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, c. 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
- richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra autorità competente;
  - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
  - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
5. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
6. **dare atto** che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
7. **dare atto** che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del c. 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
8. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio;
9. **dare atto** che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:
- a) Alla società Emmepigas La Leccese S.r.l. con sede legale ed operativa in Lecce alla via Surbo strada esterna;
  - b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 – Lecce;
  - c) Alla Provincia di Lecce – Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 - Lecce;

- d) Alla Provincia di Lecce – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 - Lecce;
  - e) Alla ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione - Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 - Lecce;
  - f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 - Lecce;
  - g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale - Lecce;
  - h) Al Consorzio ASI Lecce.
10. **dare atto** che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
11. **dare atto** che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
12. **dare atto** che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO  
IL DIRIGENTE  
SETTORE PIANIFICAZIONE E  
SVILUPPO DEL TERRITORIO  
*Arch. Luigi MANIGLIO*

F.TO  
IL DIRIGENTE  
SETTORE AMBIENTE  
*Arch. Fernando BONOCUORE*

*La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originamente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.*

